

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 9 dicembre 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cayour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1957, n. 1140.

Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati Pag. 4352

LEGGE 21 novembre 1957, n. 1141.

Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca Pag. 4352

LEGGE 21 novembre 1957, n. 1142.

Proroga del termine di cui all'art. 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. Pag. 4353

LEGGE 28 novembre 1957, n. 1143.

Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti Pag. 4353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Bocchello di Rubbiano della roggia Acquarossa, con sede nel comune di Crema (Cremona) Pag. 4353

Ministero della difesa-Esercito: Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del rifugio « Tenente Vincon », iscritto in comune censuario di Praly (Torino) Pag. 4353

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Eseguea », con sede in Roma Pag. 4353

Ministero del tesoro: Media dei cambi Pag. 4353

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) Pag. 4354

Prefettura di Reggio Calabria: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1956 Pag. 4358

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1957, n. 1140.

Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina,

dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti.

Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

Art. 2.

All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12.000.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-1958 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8.000.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — TAMBRONI
— GONELLA — ANDREOTTI —
MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 novembre 1957, n. 1141.

Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete d'argento da lire 500.

Con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro saranno determinati i contingenti, le caratteristiche ed il limite per il potere liberatorio delle monete di cui al precedente comma.

Art. 2.

A decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 500 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno parimenti stabiliti la data dalla quale le monete d'argento da lire 500, di cui alla presente legge, avranno corso legale nonchè i termini per la cessazione del corso legale dei biglietti di banca di pari taglio e per la loro sostituzione.

Questi termini, anche in caso di ulteriori proroghe, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1961.

I biglietti di banca che non saranno stati presentati per il cambio entro il termine stabilito a' sensi del presente articolo, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Art. 3.

L'importo, al netto di tutte le spese per la fabbricazione delle monete d'argento da lire 500 emesse, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee, di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

Art. 4.

La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1961 con il limite massimo di 50 unità.

Alle spese per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo nonchè per le paghe ed altri assegni degli operai che saranno assunti dalla Zecca a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si farà fronte nei modi e termini di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione nonchè ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 novembre 1957, n. 1142.

Proroga del termine di cui all'art. 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA
— TOGNI — COLOMBO —
GAVA — CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 28 novembre 1957, n. 1143.

Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro detto termine il Ministro per la difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua costituzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Bocchello di Rubbiano della roggia Acquarossa, con sede nel comune di Crema (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 48594 in data 20 novembre 1957, è stato approvato, con modifica ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Bocchello di Rubbiano della roggia Acquarossa, con sede nel comune di Crema (Cremona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 16 dicembre 1956.

(6658)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del rifugio « Tenente Vincon », iscritto in comune censuario di Praly (Torino).

Con decreto interministeriale n. 3536 del 14 giugno 1957, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del rifugio « Tenente Vincon » (mq. 165), iscritto in comune censuario di Praly (Torino).

(6776)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Esegea » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 novembre 1957, la Società cooperativa edilizia « Esegea », con sede in Roma, costituita con atto del notaio Fernando Mammucari, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, nomina di liquidatore.

(6737)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 282

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	643,562
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,40
1 Corona norvegese	8,465
1 Corona svedese	120,762
1 Fiorino olandese	164,995
1 Franco belga	12,516
100 Franchi francesi	148,38
1 Franco svizzero acc.	142,655
1 Lira sterlina	1749,812
1 Marco germanico	148,732
1 Scellino austriaco	24,029

Nel corso dei cambi del 4 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 successivo, la quotazione del Franco svizzero accordo, presso la Borsa di Milano, deve leggersi 142,42 anziché 142,75.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonomia delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio-decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonomia delle Strade Statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai con-

giunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive avvenute finì politiche, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonché dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, fra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigeni;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1957, n. 678;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dodici posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. in Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o politico-sociali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2^o grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;
- d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;
- i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
- m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- n) di aver partecipato o meno a precedenti concorsi per consigliere di 3^a classe (ex vice segretario) dell'A.N.A.S. e, in caso affermativo, con quale esito.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto VI).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;
- 3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
- 4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;
- 5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;
- 6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

- I) di cinque anni:
 - a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
 - b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;
 - II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40^o anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

- a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40^o anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Ai termini di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto o quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norma di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dell' Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto

Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzati dal prefetto;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100; i profughi dell'Africa italiana potranno, in sostituzione, presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra. l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

r) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, a' sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 100, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente articolo 13 e alla lettera r) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente

vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale amministrativo della carriera direttiva.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale amministrativo della carriera direttiva.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

- 1) diritto civile;
- 2) diritto amministrativo;
- 3) economia politica;
- 4) diritto costituzionale.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

- 1) elementi di procedura civile;
- 2) elementi di diritto e procedura penale;
- 3) diritto pubblico e privato internazionale;
- 4) scienza delle finanze;
- 5) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

6) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale;

7) nozioni di statistica teorica ed applicata.

Roma, addì 20 settembre 1957

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957

Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 13

(6752)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto n. 26380/San. del 16 maggio 1957, con cui fu indetto pubblico concorso per titoli e per esami, a nove posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici, e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Pascucci dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Lania dott. Antonio, medico provinciale;
Spinelli prof. Antonino, docente in patologia chirurgica;
Atzeni Tedesco prof. Plinio, docente in patologia medica;
Pizzimenti dott. Emilio, medico condotto.

Segretario:

Bellitti dott. Letterio, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Reggio Calabria, addì 8 novembre 1957

Il prefetto: CORRERA

(6589)